

Spett.le Ministero della Salute, Spett.li Regioni e Province Autonome,

con la presente si provvede a dare esecuzione all'ordinanza presidenziale del TAR Lazio, Sez. III Quater, del 13 giugno 2023, n. 3695 resa sul ricorso proposto dalla Cresmed Hospital S.r.l. per l'annullamento del Decreto adottato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 6 luglio 2022, recante Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 216 del 15 settembre 2022, del provvedimento con il quale la Regione Friuli Venezia Giulia ha posto a carico della ricorrente l'onere di ripianare pro quota il suddetto superamento del tetto di spesa e degli ulteriori atti indicati nell'epigrafe del ricorso.

In esecuzione della predetta ordinanza, si rappresenta che:

1. il ricorso sopra indicato è incardinato dinanzi al TAR Lazio, Sez. III Quater, r.g. n. 445/2023;
2. il ricorso stesso è stato proposto dalla Cresmed Hospital S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., contro il Ministero della Salute, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, la Conferenza delle Regioni e Province Autonome, le Regioni, la Provincia Autonoma di Trento, la Provincia autonoma di Bolzano e la Roche Diagnostics S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti;
3. gli ulteriori controinteressati potenzialmente interessati all'annullamento degli atti impugnati sono stati identificati dall'ordinanza in "tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquistato dispositivi medici negli anni di riferimento nonché tutte le dite che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento";
4. la notifica per pubblici proclami è stata autorizzata con ordinanza del TAR Lazio, Sez. III Quater, n. 3695/2023;
6. la ricorrente ha già proceduto all'integrazione del contraddittorio con riguardo al ricorso introduttivo e ai motivi aggiunti notificati prima dell'adozione della suddetta ordinanza;
7. l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, come riportato nell'ordinanza in oggetto, deve "intendersi resa, in via preventiva, anche con riguardo a eventuali ulteriori ricorsi per motivi aggiunti nonché a eventuali nuove e ulteriori istanze di sospensione cautelare degli atti impugnati", proposti successivamente all'ordinanza stessa.

Ad ulteriore ottemperanza a quanto disposto dall'ordinanza in oggetto, si

trasmette altresì in allegato alla presente, in via telematica:

- Testo integrale dell'istanza cautelare ex art.55 c.p.a.;
- Testo integrale dell'ordinanza in oggetto.

Si richiama l'attenzione di codeste Spett.li Amministrazioni sugli incombenti posti a loro carico dall'ordinanza in oggetto e sulla necessità di rilasciare alla ricorrente un attestato nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito e la parte del sito dove essa è reperibile.

Cordiali saluti.

Prof. Avv. Diego Vaiano